

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 308 del 17 luglio 2023.

“Approvazione disegno di legge recante: 'Disposizioni sulla qualità della regolazione'”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50: “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998” e successive modifiche;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246: “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005” e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 14, rubricato: “Semplificazione della legislazione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169: “Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione”;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018: “Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169”;

**Repubblica Italiana**



**REGIONE SICILIANA**

**GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'Accordo 29 marzo 2007, n. 23/CU 'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281';

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge 'Disposizioni sulla qualità della regolazione', depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 1156;

VISTA la nota prot. n. 13823 del 5 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione ripropone, per l'esame della Giunta regionale, il disegno di legge recante: "Disposizioni sulla qualità della regolazione", unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, nella formulazione già approvata nella scorsa legislatura dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 1/2022;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta del Presidente della Regione,

**D E L I B E R A**

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge recante: "Disposizioni sulla qualità della regolazione", nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

SCHIFANI

AM

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
PRESIDENZA  
Il Presidente

Prot. 13823

Palermo 5 LUG. 2023

Oggetto: Disegno di legge recante: "Disposizioni sulla qualità della regolazione".

P.E.C.

Alla Segreteria della Giunta Regionale

Per l'urgente sottoposizione all'esame della Giunta regionale, si ripropone il disegno di legge menzionato in oggetto nella medesima formulazione già approvata nella passata legislatura dall'Organo di Governo con deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2022 e depositato all'A.R.S. il 12/01/2022 dove aveva assunto il numero d'ordine 1156.

Il Presidente

SCHIFANI

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
- 5 LUG. 2023
Prot. n. 1849

GR3  
5/7/2023  
h

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
PRESIDENZA  
Segreteria Generale

Disegno di legge "Disposizioni sulla qualità della regolazione"

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge si propone di disciplinare all'interno dell'Amministrazione regionale l'utilizzo degli strumenti di miglioramento della qualità della regolazione.

A partire dagli anni 90, la Commissione Europea ha avviato un percorso finalizzato a perseguire il miglioramento della qualità della normazione ed elaborato strumenti di valutazione degli interventi normativi, sia preventivi che successivi, ritenendoli necessari per avvicinare le pubbliche amministrazioni alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini.

Nell'ordinamento italiano, l'introduzione delle prime metodologie di analisi dell'impatto della regolazione avviene con la Legge 8 marzo 1999, n. 50, che prevede una sperimentazione dell'AIR sugli schemi normativi adottati dal Governo e sui regolamenti ministeriali e interministeriali. Successivamente, con l'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 è stata adottata quella che, ancora oggi, costituisce la principale fonte di rango legislativo con la quale, unitamente ai successivi decreti attuativi, vengono previste e rese obbligatorie l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica di impatto della regolamentazione (VIR).

Gli ultimi provvedimenti emanati dagli organi statali in materia di qualità della regolazione sono, ad oggi, costituiti dal D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169: "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione" e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018 "Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169".

La presente proposta normativa prende spunto dal richiamato processo, avviato dalle Istituzioni dell'Unione Europea, di diffusione degli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione, dalla citata normativa statale, nonché dall'Accordo tra Governo, Regioni e Autonome locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/CU del 29 marzo 2007,

con il quale, queste si impegnavano, tra l'altro, ad introdurre nei propri ordinamenti l'utilizzo degli strumenti per la qualità della normazione, quali l'ATN, l'AIR e la consultazione, la VIR e l'impiego di clausole valutative.

A tale impegno quasi tutte le Regioni italiane hanno dato seguito.

Alcune hanno ritenuto di adeguare i propri Statuti ai principi della *better regulation*. Tra queste si evidenziano la Regione Piemonte (art. 48), la Regione Lazio (art. 36), la Regione Lombardia (art. 44), la Regione Toscana (art. 45) e la Regione Emilia-Romagna (art. 53).

Alcune Regioni, successivamente alle revisioni statutarie, hanno ritenuto di inserire i principi di *better regulation* nei regolamenti dei propri Organi legislativi. Tra queste regioni si segnalano la Regione Lombardia, la Regione Umbria e la Regione Calabria.

Molte Regioni, infine, hanno approvato leggi regionali sulla normazione. E' questo il caso della Regione Basilicata (L.r. 17 aprile 2001, n. 19), della Regione Toscana (L.r. 22 ottobre 2008, n. 55), della Regione Abruzzo (L.r. 14 luglio 2010, n. 26), della Regione Liguria (L.r. 8 giugno 2011, n. 13), della Regione Puglia (L.r. 2 novembre 2011, n. 28), della Regione Emilia-Romagna (L.r. 7 dicembre 2011, n. 18), della Regione Marche (L.r. 16 febbraio 2015, n. 3), della Regione Campania (L.r. 14 ottobre 2015, n. 11) e della Regione Sardegna (L.r. 20 ottobre 2016, n. 24).

Il presente disegno di legge è suddiviso in quattro capi e 13 articoli.

Il **Capo I**, formato da due articoli, espone le finalità della legge ed elenca i principali strumenti per la qualità della regolazione.

L'**articolo 1**, rubricato "*Finalità*", espone la finalità del disegno di legge, ovvero, quella di accrescere il livello di qualità della normazione regionale in coerenza con i principi elaborati in materia dall'Unione Europea e dallo Stato ed in attuazione dell'accordo del 29 marzo 2007 stipulato tra il Governo italiano, le Regioni e le Autonomie locali.

L'**articolo 2**, rubricato "*Strumenti per la qualità della regolazione*", elenca gli strumenti di cui il Governo regionale dovrà avvalersi per garantire il perseguimento delle finalità del disegno di legge.

Il **Capo II**, composto da un solo articolo, disciplina la programmazione normativa regionale.

L'**articolo 3**, rubricato "*Programma normativo regionale*", è dedicato al punto di partenza del ciclo della regolazione, ovvero il programma normativo, con il quale il Governo regionale, all'inizio di ogni legislatura, espone la propria agenda normativa. Per un'efficiente gestione del ciclo della regolazione ed un corretto utilizzo degli strumenti destinati a garantire la qualità della regolazione, la programmazione dell'attività normativa assume un ruolo fondamentale. Il

programma si estende ad un arco temporale quinquennale, pari alla durata della legislatura, e può essere oggetto di aggiornamento annuale.

Il **Capo III**, composto da sette articoli, reca la disciplina degli strumenti di miglioramento della qualità della normazione.

L'**articolo 4**, rubricato "*Qualità degli atti normativi*", al comma 1, impone, per i disegni di legge di iniziativa governativa e per gli schemi di regolamento di cui all'articolo 12 dello Statuto, il rispetto dei canoni di qualità redazionale dei relativi testi secondo principi di chiarezza e semplicità di formulazione, nel rispetto delle regole di tecnica legislativa. Il successivo comma 2 prevede che le citate proposte debbano essere sottoposte all'esame della Giunta regionale già corredate di relazione illustrativa, relazione tecnico-finanziaria, analisi tecnico-normativa (ATN) e, nei casi in cui sia prevista, dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

L'**articolo 5**, rubricato "*Analisi tecnico-normativa (ATN) e drafting normativo*", contiene la disciplina afferente all'analisi tecnico-normativa e al drafting normativo. L'ATN verifica l'incidenza dell'ipotesi normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina dell'Unione Europea, alla legislazione statale e allo Statuto regionale. Il drafting normativo risponde all'esigenza di adottare norme i cui testi siano conformi ai principi di chiarezza, semplicità e precisione, conformemente alle più recenti tecniche legislative adottate in ambiti sovraregionali.

L'**articolo 6**, rubricato "*Analisi di impatto della regolazione (AIR)*", reca la disciplina dell'analisi dell'impatto della regolazione. L'AIR costituisce un percorso di approfondimento e di valutazione preventiva, da porre in essere nel corso dell'istruttoria che precede la redazione di una proposta normativa, allo scopo di raccogliere informazioni utili ad evidenziare i vantaggi e gli svantaggi attesi da una specifica previsione e di valutare eventuali ipotesi alternative, ivi inclusa la c.d. "opzione zero". L'AIR rappresenta, pertanto, un supporto al processo decisionale dell'organo politico ed offre allo stesso una serie di elementi conoscitivi necessari ad assicurare una scelta finale efficace.

L'**articolo 7**, rubricato "*Analisi di impatto della regolazione (AIR) sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Test MPMI*", contiene una specifica disciplina rivolta alle proposte normative e regolamentari che hanno un rilevante impatto sulle micro, piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, cd. Statuto delle imprese, ai sensi del quale tali proposte sono sottoposte preventivamente ad una specifica valutazione, tramite il ricorso al test micro, piccole e medie imprese (TEST MPMI), al fine di verificare che dalle normative proposte non si determini un pregiudizio eccessivo per le imprese a causa dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle stesse.

L'**articolo 8**, rubricato "*Verifica di impatto della regolazione (VIR)*", disciplina la verifica dell'impatto della regolazione. La VIR costituisce l'attività di valutazione degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e

sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché della stima dei relativi costi. La selezione degli atti normativi da sottoporre a VIR avviene sulla base della particolare rilevanza degli obiettivi perseguiti, della significatività degli effetti attesi, della rilevazione di specifiche problematiche e criticità emerse nella fase attuativa, di eventuali avvenute modifiche del contesto socio-economico di riferimento. La VIR ricopre nel ciclo della regolazione un ruolo fondamentale in quanto rappresenta lo strumento che pone l'amministrazione nella condizione di conoscere l'efficacia delle disposizioni approvate e, di conseguenza, di adottare iniziative finalizzate a mantenerle in vita immutate o a migliorarne i contenuti o a proporle l'abrogazione.

L'articolo 9, rubricato "*Clausole valutative*", disciplina le c.d. clausole valutative. Le clausole valutative sono disposizioni normative, appositamente inserite all'interno dei provvedimenti normativi in funzione della valutazione successiva degli stessi, finalizzate ad acquisire gli elementi utili a conoscere gli effetti degli atti normativi sui destinatari diretti e sulla collettività, nonché le eventuali criticità emerse in fase di applicazione. Tali clausole costituiscono uno strumento molto utile al fine della realizzazione della VIR.

L'articolo 10, rubricato "*Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR*", prevede la relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da sottoporre, entro il 31 marzo di ogni anno, all'apprezzamento della Giunta regionale e, successivamente, da trasmettere all'Assemblea regionale siciliana. Tale relazione costituisce un utile strumento di monitoraggio in ordine al livello di attuazione delle disposizioni in materia di qualità della regolazione e, più specificatamente, dell'AIR e della VIR.

Il Capo IV, composto da tre articoli, individua la struttura organizzativa deputata alla *governance* degli strumenti di *better regulation*. L'individuazione di un'adeguata struttura organizzativa è di fondamentale importanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione dalla presente proposta normativa.

L'articolo 11, rubricato "*Competenze ed organizzazione dell'Ufficio legislativo e legale*", riconosce un ruolo centrale all'Ufficio legislativo e legale, tenuto, al fine di assicurare la piena attuazione delle norme di cui alla presente iniziativa legislativa, ad istituire al proprio interno un'apposita struttura operativa. In aggiunta ai diversi compiti già attribuiti nei singoli articoli della legge l'Ufficio legislativo e legale è, altresì, chiamato a svolgere compiti di impulso, indirizzo e coordinamento in raccordo con le strutture dipartimentali di volta in volta competenti, nonché compiti di natura propositiva nei confronti della Giunta regionale in materia di qualità della regolazione.

L'articolo 12, rubricato "*Formazione*", prevede che il competente Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale - al fine di garantire all'interno dell'amministrazione la sussistenza di adeguate professionalità di natura tecnico-

giuridica in grado di consentire un efficace utilizzo degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione regionale - assicuri una formazione permanente del personale regionale in materia di qualità della regolazione.

Infine l'articolo 13, rubricato "*Disposizioni finanziarie. Norma finale*", contiene la clausola di invarianza finanziaria, precisando che l'applicazione della presente normativa non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e la norma finale.

Il CAPO & GABINETTO

*L. Jannarone*



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
PRESIDENZA  
Segreteria Generale

Disegno di legge "Disposizioni sulla qualità della regolazione"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con riferimento al presente disegno di legge si evidenzia che, come previsto all'art. 13, comma 1, del disegno di legge, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

E, infatti, la presente proposta normativa mira a disciplinare e diffondere all'interno dell'Amministrazione regionale l'utilizzo di una serie di strumenti e di tecniche di legislazione al fine di accrescere la qualità della normazione regionale sia sotto il profilo squisitamente tecnico e formale (ATN e drafting normativo) sia sotto il profilo della analisi dell'impatto della regolazione (AIR) e della valutazione degli effetti prodotti dalla stessa (VIR).

Si tratta di una serie di tecniche ed adempimenti che dovranno essere applicati dallo stesso personale e dalle stesse strutture operative già presenti all'interno di ciascun ramo competente dell'amministrazione regionale; dunque, la normativa proposta non prevede la creazione di alcuna nuova struttura che possa determinare oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione stessa né ricorso a nuovo personale.

Giova, infine, precisare che il personale potrà essere formato all'uso delle nuove tecniche di normazione nell'ambito del piano formativo regionale e quindi senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.

IL CAPO DI CABINETTO

*del Cavaliere*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
PRESIDENZA  
Segreteria Generale

Disegno di legge: “*Disposizioni sulla qualità della regolazione*”

**CAPO I**

**Finalità e strumenti per la qualità della regolazione**

**Art. 1**

*Finalità*

1. La presente legge, in coerenza con i principi elaborati in materia dall’Unione Europea e in attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/CU del 29 marzo 2007, intende elevare il livello di qualità delle leggi e dei regolamenti regionali e promuovere una maggiore partecipazione dei soggetti interessati ai relativi processi di formazione.
2. Il processo normativo regionale deve conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme.
3. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate o abrogate solo in modo espresso per effetto di leggi regionali successive.

**Art. 2**

*Strumenti per la qualità della regolazione*

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 il Governo regionale, nell’espletamento delle funzioni normative di propria competenza, si avvale dei seguenti strumenti:
  - a) programma normativo regionale;
  - b) analisi tecnico-normativa (ATN) e *drafting* normativo;
  - c) analisi di impatto della regolazione (AIR);
  - d) verifica di impatto della regolazione (VIR);
  - e) clausole valutative.

**CAPO II**

**Programmazione normativa**

**Art. 3**

*Programma normativo regionale*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente della Regione, approva il programma nel quale sono individuati gli interventi di natura normativa più significativi e qualificanti dell’azione di governo, unitamente ai contenuti fondamentali degli stessi.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata quinquennale, corrispondente alla durata della legislatura, ed è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dagli Assessori regionali, anche attraverso un percorso di consultazione dei portatori di interesse.

3. Il programma indica:

- a) i più significativi provvedimenti normativi riguardanti l'ordinamento regionale, l'organizzazione amministrativa della Regione, gli enti, le aziende, i consorzi, i soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato, sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, le società controllate o partecipate dalla Regione;
- b) i provvedimenti normativi contenenti misure destinate ad incidere significativamente sull'economia della Regione, sull'attività e sugli interessi del mondo imprenditoriale e dei cittadini in generale;
- c) le amministrazioni coinvolte nell'elaborazione del testo normativo;
- d) i termini eventualmente previsti per l'adozione del provvedimento;
- e) i provvedimenti normativi da sottoporre all'analisi di impatto della regolazione (AIR) e alla verifica di impatto della regolazione (VIR), indicando, al contempo, per quali provvedimenti sussistano cause di esclusione, esplicitandone le motivazioni.

### CAPO III

#### Miglioramento della qualità della normazione

##### Art. 4

##### *Qualità degli atti normativi*

1. Nell'elaborazione dei disegni di legge di iniziativa governativa e degli schemi di regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, deve essere assicurata la qualità redazionale dei relativi testi, secondo principi di chiarezza e semplicità e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa.

2. Le proposte normative di cui al comma 1, redatte in articoli, sono sottoposte, a pena di improcedibilità, all'esame della Giunta regionale corredate di:

a) relazione illustrativa, redatta dall'Assessorato proponente, che espone sinteticamente i principi ispiratori dell'iniziativa, le finalità perseguite ed i contenuti del provvedimento articolo per articolo;

b) relazione tecnico-finanziaria, redatta dall'Amministrazione competente e verificata dalla Ragioneria Generale della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e dell'articolo 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione e individua le risorse necessarie per farvi fronte ovvero, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, indica gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa.

c) analisi tecnico-normativa (ATN), ai sensi del successivo articolo 5;

d) analisi di impatto della regolazione (AIR), nei casi previsti, ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

##### Art. 5

##### *Analisi tecnico-normativa (ATN) e drafting normativo.*

1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la sua conformità alla Costituzione, alla normativa dell'Unione Europea, allo Statuto regionale ed alla legislazione statale.

2. L'ATN è, inoltre, finalizzata a verificare:

a) la necessità dell'intervento normativo;

b) l'incidenza delle norme proposte su altre disposizioni legislative e regolamentari della Regione già vigenti, nonché l'esistenza di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame;

c) il corretto uso delle tecniche di modificazione ed abrogazione e la sussistenza di eventuali effetti abrogativi impliciti per tradurli in norme abrogative espresse;

d) sotto il profilo formale, gli elementi di qualità sistematica e redazionale della proposta normativa, la chiarezza e la semplicità del testo, la correttezza e la precisione delle definizioni e dei riferimenti normativi, conformemente alle più recenti tecniche legislative adottate in ambito comunitario e statale.

3. L'ATN è predisposta dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, su richiesta delle strutture del ramo di amministrazione competente e con il supporto delle stesse.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva i metodi di analisi e i modelli di ATN, appositamente elaborati dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

#### Art. 6

##### *Analisi di impatto della regolazione (AIR)*

1. L'analisi dell'impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti discendenti da una ipotesi di intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR rileva le esigenze poste alla base del progetto normativo, definisce l'ambito dello stesso e gli obiettivi da raggiungere, procede all'analisi delle opzioni alternative e costituisce un supporto informativo alle decisioni dell'organo politico in ordine all'opportunità dello stesso intervento normativo.

3. L'AIR è effettuata dalle strutture del ramo di amministrazione competente con il supporto dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

4. L'AIR è, in ogni caso, esclusa con riguardo a:

a) proposte normative di modifica dello Statuto;

b) norme di attuazione di normative statali o sovranazionali;

c) leggi finanziarie e leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;

d) norme in materia elettorale;

e) norme in materia di organizzazione interna dell'amministrazione e del personale;

f) interventi normativi dettati da necessità ed urgenza.

5. Qualora l'Amministrazione proponente non abbia indicato la sussistenza di una causa di esclusione dell'AIR nell'ambito del programma di cui all'articolo 3 della presente legge, deve inoltrare la richiesta di esenzione all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, che, qualora non ne ravvisi i presupposti, può richiedere l'effettuazione dell'AIR.

6. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva apposite Linee guida, elaborate dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, recanti:
- a) le procedure dell'AIR, comprese le modalità di svolgimento delle consultazioni con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali;
  - b) i criteri di selezione degli atti normativi da assoggettare ad AIR, le ipotesi di esclusione e quelle di esenzione dall'AIR;
  - c) i metodi di analisi e i modelli AIR;
  - d) le schede tecniche e i report, in un'ottica di trasparenza ed uniformità di azione;
  - e) i criteri di redazione della relazione annuale sull'AIR per la Giunta regionale.

#### Art. 7

##### *Analisi di impatto della regolazione (AIR) sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Test MPMI.*

1. In attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, *Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*, i disegni di legge di iniziativa governativa e gli schemi di regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, che hanno un rilevante impatto sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI), sono sottoposti ad una valutazione volta a contenere gli oneri a carico delle stesse, salvo motivati casi di particolare urgenza.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del Test MPMI, che analizza l'impatto delle iniziative normative di cui al comma 1 attraverso:
  - a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
  - b) l'applicazione della disciplina dell'analisi dell'impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR);
  - c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico dell'attività.
3. Il Test MPMI è effettuato dagli uffici del ramo di amministrazione proponente, con il supporto dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione. Gli esiti del Test MPMI sono resi noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente.
4. Al fine dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, un'apposita sezione delle Linee guida approvate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della presente legge disciplina:
  - a) i criteri per individuare le proposte normative da sottoporre al Test MPMI;
  - b) i principi e i criteri generali per la realizzazione del Test MPMI;
  - c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese destinatarie delle proposte.

#### Art. 8

##### *Verifica di impatto della regolazione (VIR)*

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sulle attività dei cittadini e delle imprese e

sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché della stima dei relativi costi.

2. La VIR fornisce un adeguato supporto conoscitivo all'organo politico in ordine ai risultati raggiunti e alla perdurante utilità di norme di significativo impatto sui cittadini, sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni, allo scopo di confermare o correggere le stesse norme, proponendo gli interventi integrativi, modificativi o abrogativi ritenuti necessari.

3. La VIR può essere svolta anche tramite l'inserimento, all'interno degli atti normativi, di clausole valutative e con la metodologia della misurazione degli oneri amministrativi.

4. Gli atti normativi da sottoporre a VIR sono individuati dalla Giunta regionale, su proposta del ramo di amministrazione competente, in considerazione della particolare rilevanza degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, di specifiche criticità emerse nella fase attuativa o di avvenute modifiche del contesto socio-economico di riferimento.

5. La VIR è effettuata dalle strutture del ramo di amministrazione competente con il supporto dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

6. Al fine dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, un'apposita sezione delle Linee guida approvate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della presente legge disciplina:

- a) le procedure della VIR, comprese le modalità di svolgimento delle consultazioni con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali;
- b) i criteri di selezione degli atti normativi da assoggettare a VIR, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
- c) le tecniche di valutazione e l'individuazione degli indicatori;
- d) l'individuazione della tempistica per la realizzazione della verifica;
- e) le schede tecniche e i report, in un'ottica di trasparenza ed uniformità di azione;
- f) i criteri di redazione della relazione annuale sulla VIR per la Giunta regionale.

## **Art. 9**

### *Clausole valutative*

1. In funzione della valutazione successiva degli atti normativi, all'interno degli stessi possono essere inserite apposite clausole valutative.

2. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire i dati relativi agli effetti prodotti dagli atti normativi sui destinatari diretti e sulla collettività, nonché le eventuali criticità emerse in fase di applicazione.

3. I soggetti individuati per l'attuazione acquisiscono, elaborano gli elementi informativi richiesti secondo le metodologie, le modalità e i tempi indicati dalle clausole e li forniscono agli organi di governo.

## **Art. 10**

### *Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR*

1. Entro il mese di febbraio, ciascun ramo di amministrazione trasmette all'Ufficio legislativo e legale una relazione recante i necessari elementi informativi concernenti le analisi di impatto della regolazione e le verifiche di impatto della

regolazione, di rispettiva competenza, concluse nell'anno precedente, compresi i casi di esclusione o di esenzione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione predispone la relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, con riferimento all'anno precedente.

3. La relazione annuale viene sottoposta all'apprezzamento della Giunta regionale e successivamente presentata all'Assemblea regionale siciliana.

#### **Capo IV** **Misure organizzative e formazione**

##### **Art. 11**

##### *Competenze ed organizzazione dell'Ufficio legislativo e legale*

1. Al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni della presente legge, l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione istituisce al proprio interno un'apposita struttura operativa per la qualità della regolazione, che opera in raccordo con le strutture dipartimentali di volta in volta competenti.

2. L'Ufficio legislativo e legale svolge, altresì, compiti di impulso, indirizzo e coordinamento al fine di assicurare un'efficace applicazione degli strumenti per la qualità della regolazione, formulando, ove ritenuto, proposte alla Giunta regionale per l'implementazione e il miglioramento dei predetti strumenti e del sistema organizzativo finalizzato alla qualità della regolazione.

##### **Art. 12**

##### *Formazione*

1. Al fine di garantire all'interno di ogni ramo dell'Amministrazione regionale la presenza di adeguate professionalità di natura tecnico-giuridica in grado di consentire un'efficace utilizzo degli strumenti per la qualità della regolazione, il competente Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale assicura una formazione permanente in materia al personale.

##### **Art. 13**

##### *Disposizioni finanziarie. Norma finale*

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**IL PRESIDENTE**  
